

2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'art 107, n. 3, lett. b), TFUE:

— La Commissione non ha tenuto conto del fatto che la garanzia statale concessa al BPP si fondava sull'art. 107, n. 3, lett. b), TFUE, relativo agli aiuti destinati a «porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro».

3) Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti e conseguente violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE:

— La Commissione è incorsa in un errore di qualificazione giuridica dei fatti e non ha affrontato, segnatamente, il fatto che il BPP non era più attiva e che l'oggetto della garanzia consisteva esclusivamente nel procurare il finanziamento necessario per affrontare determinate responsabilità del passivo, anteriori alla data di prestazione della garanzia. La garanzia prestata non ha conferito alcun vantaggio al BPP, non ha influenzato gli scambi tra gli Stati membri, non ha falsato la concorrenza, né poteva produrre tali effetti, sicché non può ritenersi incompatibile con il mercato interno.

4) Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 108, n. 2, TFUE:

— La decisione impugnata ha disposto il recupero del presunto aiuto che non è incompatibile con il mercato interno per ragioni meramente processuali. Il metodo utilizzato per il calcolo dell'importo da recuperare non ha rispettato i principi fissati dagli Orientamenti della Commissione.

5) Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione:

— La Commissione ha imposto una condizione esorbitante e priva di fondamento normativo nel prevedere l'obbligo del Portogallo di notificare la proroga della garanzia negli stessi termini delle notifiche formali richieste per gli aiuti nuovi.

6) Sesto motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento:

— La decisione impugnata viola i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento nella parte in cui dispone il recupero del presunto aiuto.

7) Settimo motivo, vertente sulla violazione del diritto a un equo trattamento:

— La decisione impugnata viola il diritto a un equo trattamento in quanto nel caso in esame sono trattate in modo differente situazioni simili.

**Ricorso proposto il 15 settembre 2011 — Regno Unito/BCE**

**(Causa T-496/11)**

(2011/C 340/58)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

*Ricorrente:* Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: K. Beal, barrister, e S. Ossowski, Treasury Solicitor)

*Convenuta:* Banca Centrale Europea

#### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare il Quadro politico di vigilanza sull'Eurosistema (Eurosystem Oversight Policy Framework) della Banca Centrale Europea («BCE») del 5 luglio 2011<sup>(1)</sup>, nei limiti in cui adotta una politica di fissazione della sede da applicarsi ai sistemi di compensazione con controparte centrale («CCP») stabiliti in Stati membri che non sono parte dell'Eurosistema.

#### Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1) Con il primo motivo, esso asserisce che la BCE difettava del tutto di competenza a pubblicare l'atto contestato, oppure, in subordine, non poteva procedervi senza fare ricorso alla promulgazione di uno strumento legislativo, come un regolamento, adottato dal Consiglio o, altrimenti, dalla Banca Centrale Europea («BCE») stessa.

2) Con il secondo motivo, esso asserisce che l'atto contestato impone, *de jure* oppure *de facto*, un obbligo relativo allo stabilimento della sede ai CCP che intendano intraprendere operazioni di compensazione o di regolamento in EURO e i cui scambi giornalieri eccedano un certo volume. L'atto contestato viola tutti o alcuni tra gli artt. 48, 56 e/o 63 TFUE, in quanto:

a) I CCP stabiliti in Stati membri non appartenenti all'area Euro, come il Regno Unito, saranno tenuti a trasferire i loro centri amministrativi e di vigilanza negli Stati membri che sono parte dell'Eurosistema. Essi saranno inoltre tenuti a ricostituirsi come persone giuridiche riconosciute nel diritto interno di un altro Stato membro;

b) qualora tali CCP non istituiscano una nuova sede come richiesto, essi si vedranno precludere, integralmente o alle stesse condizioni dei CCP stabiliti in quei territori, l'accesso ai mercati finanziari negli Stati Membri dell'Eurosistema;

<sup>(1)</sup> GU L 159, 17.6.2011, pag. 95.

- c) tali CCP non aventi sede nei detti Stati membri non avranno titolo per fruire, integralmente o alle stesse condizioni, delle strutture messe a disposizione dalla BCE o dalle Banche centrali nazionali («NCB») dell'Eurosistema;
- d) ne risulta che la capacità di tali CCP di offrire servizi di compensazione o di regolamento in EURO a clienti nell'Unione verrà ristretta o anche integralmente vietata.
- 3) Con il terzo motivo, esso asserisce che l'atto contestato viola gli artt. 101 e/o 102 TFUE, in combinato disposto con l'art. 106 TFUE e con l'art. 13 TUE, in quanto:
- a) esso richiede effettivamente che tutte le operazioni di compensazione finanziaria in EURO che eccedono un certo livello debbano essere svolte da CCP aventi sede in Stati membri dell'area Euro;
- b) esso dispone effettivamente che le NCB dell'area Euro non forniscano riserve valutarie in EURO a CCP aventi sede in Stati membri non appartenenti all'area Euro, se eccedono le soglie menzionate dalla decisione.
- 4) Con il quarto motivo, esso asserisce che imporre ai CCP stabiliti in uno Stato membro non appartenente all'area Euro di adottare una veste giuridica e una sede diverse comporti una discriminazione diretta o indiretta sulla base della nazionalità. Tale obbligo violerebbe anche il principio generale di diritto dell'Unione della parità di trattamento, in quanto i CCP aventi sede in Stati membri diversi sono soggetti a trattamento diverso senza obiettive giustificazioni.
- 5) Con il quinto motivo, il Regno Unito asserisce, senza con ciò assumersi l'onere di dimostrare che non vi è una giustificazione di interesse pubblico per tali restrizioni (mentre incomberebbe alla BCE l'onere di dimostrare la necessità di una deroga, se intende farlo), che qualsiasi giustificazione di ordine pubblico presentata dalla BCE non soddisferebbe il requisito della proporzionalità, in quanto sarebbero disponibili mezzi meno restrittivi per garantire la vigilanza sulle istituzioni finanziarie aventi sede nell'ambito dell'Unione ma fuori dell'area Euro.

(1) Resa accessibile mediante pubblicazione sul sito web della BCE il 5 luglio 2011.

**Ricorso proposto il 26 settembre 2011 — Sanofi Pasteur MSD/UAMI — Mundipharma (Raffigurazione di un'immagine contenente falci incrociate)**

(Causa T-502/11)

(2011/C 340/59)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Sanofi Pasteur MSD SNC (Lione, Francia) (rappresentante: avv.ti T. de Haan e P. Péters)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Mundipharma AG (Basilea, Svizzera)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 luglio 2011 nel procedimento R 1904/2010-4; e

— condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio figurativo raffigurante un'immagine contenente falci incrociate, per prodotti della classe 5 — domanda di marchio comunitario n. 5164561

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la ricorrente

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* registrazione francese n. 94500834 del marchio figurativo raffigurante un'immagine contenente nastri, per prodotti della classe 5; registrazione internazionale n. 620636 del marchio figurativo raffigurante un'immagine contenente nastri, per prodotti della classe 5; registrazione internazionale n. 627401 del marchio figurativo raffigurante un'immagine contenente nastri, per prodotti della classe 5

*Decisione della divisione d'opposizione:* rigetto integrale dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione degli artt. 76 e 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe dichiarato erroneamente che l'elevato carattere distintivo dei marchi anteriori non è stato più dedotto dinanzi ad essa e non avrebbe valutato correttamente il rischio di confusione.